

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIESI, ROMITA, MASSARI, SCOVACRICCHI, VIZZINI

Presentata il 14 gennaio 1977

Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partire dall'anno 1961 sono state approvate diverse disposizioni legislative, concernenti, tra l'altro, l'immissione in ruolo di insegnanti in possesso di particolari requisiti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, sulla base di graduatorie ad esaurimento e per determinate aliquote percentuali dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.

Tali disposizioni, in particolare, sono contenute nelle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074.

Mentre per le prime cinque leggi le relative graduatorie sono state già compilate e sono tuttora in via di escussione annuale, per l'ultima legge addirittura non risultano ancora compilate.

Nel frattempo, invece, sono intervenute altre disposizioni legislative, quali l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e la legge 14 agosto 1974, n. 391, che hanno previsto l'immissione in ruolo senza graduatorie dal 1° ottobre 1974 di tutti gli

insegnanti incaricati a tempo indeterminato e in possesso dell'abilitazione e di altri requisiti, in servizio per l'anno scolastico 1973-74, e degli insegnanti di ruolo nella scuola media utilizzati per lo stesso anno scolastico negli istituti di secondo grado, creando, così, conflitti di interessi tra gli aspiranti inclusi nelle precitate graduatorie speciali rimasti in attesa di nomina e questi ultimi, i quali sono stati immessi in ruolo — è vero — con assegnazione di sede provvisoria, ma hanno di fatto occupato tutti i posti disponibili.

La conflittualità di interessi è risultata poi accentuata dal momento che il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto in data 28 luglio 1976, ha disposto, a norma dell'articolo 17, quarto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che l'assegnazione definitiva di sede ai beneficiari di detto articolo avvenga sulla base di graduatorie provinciali in relazione a tutte le cattedre e le cattedre-orario risultanti vacanti, anche a seguito di rinuncia alla nomina da parte degli inclusi nelle graduatorie speciali. Si sono creati, in tal modo, due schieramenti in contrapposizio-

ne: quello dei cosiddetti « quattrocentosessantottisti », cioè gli aventi diritto alla nomina in conformità alle graduatorie speciali, e quello dei « diciassettisti », i quali, in definitiva, sono docenti già di ruolo ma privi di sede definitiva e, quindi, estremamente esposti ad una mobilità perenne.

Noi riteniamo che la conflittualità tra i docenti per interessi contrapposti e l'estrema mobilità dei docenti medesimi non giovi alla scuola italiana, già di per se stessa condizionata da altre carenze: strutture edilizie, attrezzature, istituti di aggiornamento, necessità di riforme e chi più ne ha più ne metta. Ci proponiamo, pertanto, di eliminare, ove possibile, gli elementi condizionanti.

Le principali cause — a nostro avviso — sono da ricercarsi nel fatto che gli organici di diritto, quelli cioè determinati con provvedimento formale annualmente sulla scorta dei dati relativi all'anno precedente, non coincidono all'inizio di ogni anno con quelli che di fatto si costituiscono e che sono di gran lunga superiori; nonché nell'esistenza di diverse graduatorie speciali nazionali per l'immissione in ruolo dei docenti e di graduatorie provinciali per l'assegnazione di sede, con frantumazione del-

le competenze e accentramenti, che producono l'insorgere di aree che sfuggono al controllo e che possono creare sperequazioni.

È per ovviare agli inconvenienti esposti che sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di legge che segue, la quale ha lo scopo di unificare, in base alle vigenti classi di concorso, le diverse graduatorie nazionali speciali per l'immissione in ruolo dei docenti, decentrandole a livello provinciale, a guisa di quanto avviene per l'assegnazione di sede ai « diciassettisti ».

Inoltre, per favorire il massimo scorrimento delle graduatorie in parola e per ovvi motivi di raccordo, riteniamo indispensabile bloccare per un triennio scolastico i concorsi a cattedre ed i passaggi di cattedra e di ruolo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e di decentrare, per lo stesso triennio, la competenza a disporre i trasferimenti negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica ai provveditori agli studi.

Proponiamo, infine, che lo scorrimento delle graduatorie avvenga in due fasi per ogni anno scolastico: una precedente l'assegnazione di sede definitiva ai « diciassettisti » ed una seguente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le graduatorie nazionali ad esaurimento per la nomina in ruolo del personale docente negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, e 2 aprile 1968, n. 468, che risultino non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono unificate e trasformate in graduatorie provinciali sulla base delle classi di concorso fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni e del punteggio già assegnato a ciascun aspirante.

In tali graduatorie provinciali saranno iscritti anche gli aspiranti all'immissione in ruolo ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che non abbiano nel frattempo conseguito la nomina in ruolo per effetto di altre disposizioni legislative. Ad essi sarà assegnato il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli esibiti a suo tempo.

Gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e della legge 14 agosto 1974, n. 394, aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi delle disposizioni citate nei precedenti due commi, che non abbiano ancora conseguito l'assegnazione definitiva di sede, possono chiedere l'iscrizione nelle predette graduatorie solo ai fini dell'assegnazione di sede.

ART. 2.

Le nomine in ruolo degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo sono disposte annualmente, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie medesime e tenuto conto delle precedenzae fissate dalle leggi citate nello stesso articolo 1, dai provveditori agli studi, in relazione a tutte le cattedre e cattedre-orario comunque costituite a norma del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e disponibili nella provincia, previo accantonamento di quelle de-

stinate alla nomina dei vincitori di concorso in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi i concorsi a posti di insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I trasferimenti del personale di cui al precedente comma, per il medesimo periodo di tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuati a livello provinciale, fermi restando i criteri stabiliti nel capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Nello stesso periodo sono sospesi i passaggi di cattedra e di ruolo previsti dagli articoli 75 e 77 del citato decreto presidenziale.

ART. 4.

Per favorire il massimo scorrimento delle graduatorie previste dalla presente legge, le operazioni di competenza dei provveditori agli studi avverranno nel seguente ordine:

- 1) trasferimenti del personale insegnante di ruolo con sede definitiva;
- 2) conferimento nomine ai vincitori dei consorzi in atto da parte del ministero della pubblica istruzione;
- 3) conferimento nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 1;
- 4) assegnazione di sede agli insegnanti immessi in ruolo a norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 e della legge 14 agosto 1974, n. 391, con i criteri fissati con decreto del ministro della pubblica istruzione 28 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) conferimento delle assegnazioni provvisorie di sede previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le cattedre e le cattedre-orario che risulteranno comunque vacanti al termine delle predette operazioni, per rinuncia o per qualsiasi motivo, saranno utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie provincia-

li previste dalla presente legge. Qualora quest'ultima operazione avvenga ad anno scolastico iniziato, le nomine saranno disposte agli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico in corso, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui gli insegnanti nominati in ruolo, per qualsiasi motivo sopraggiunto, non possano essere immessi sulla cattedra di titolarità o utilizzati per lo stesso insegnamento, saranno utilizzati per l'insegnamento di materie affini, ai sensi della legge 14 agosto 1974, n. 391.

ART. 5.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, fisserà le modalità per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali previste dal precedente articolo 1 e provvederà a quant'altro occorre per l'attuazione della legge medesima.

Ciascun insegnante potrà chiedere l'iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia. Non è ammesso il trasferimento successivo alle graduatorie di altra provincia e gli eventuali interessati, in caso di mancata accettazione, decadono da ogni diritto derivantegli dall'inclusione nelle precedenti graduatorie nazionali.

Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima. Da quest'ultima data cessano di avere efficacia le graduatorie nazionali previste dalle disposizioni legislative citate nei precedenti articoli.